



CITTÀ DI POTENZA

Gabinetto del Sindaco

Ord. sind. n. 111 del 22.12.16

OGGETTO: DIVIETO DI BIVACCO, DI CAMPEGGIO SU STRADE O AREE AD USO PUBBLICO E DI USO IMPROPRIO DEGLI ARREDI URBANI E DEI PARCHI PUBBLICI PER I GIORNI DAL 30 DICEMBRE 2016 ALL'1 GENNAIO 2017.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, nei giorni del 30 e 31 dicembre 2016, la Città di Potenza ospiterà in piazza Mario Pagano, nell'ambito del programma "POTENZA MAGIA DI EVENTI", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 30.11.2016, lo spettacolo radiotelevisivo e le relative prove generali organizzato da RAI s.p.a. e denominato "L'anno che verrà";
- che in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno, a partire dalla vigilia del 31 dicembre 2016 viale Dante ospiterà la manifestazione denominata "Notte bianca", prevista anch'essa nell'ambito del programma "POTENZA MAGIA DI EVENTI";

RITENUTO:

- che la rilevanza nazionale dello spettacolo "L'anno che verrà" e degli artisti che vi prenderanno parte rende plausibile ipotizzare che la città divenga meta di un numero rilevantissimo di spettatori e che, in tale contesto, possano aver luogo, per i motivi più svariati, forme di bivacco e di accampamento con tende o strutture precarie similari, in particolare nelle zone del Centro storico interessate dall'evento

CONSIDERATO:

che tali fenomeni:

- costituiscono forme di occupazione abusiva di strade e/o di suolo pubblico e limitano fortemente l'accesso e la fruizione libera di tali aree da parte della collettività;
- creano forme di tensione e di disagio soprattutto per residenti del Centro storico, che vedono limitate le proprie libere e legittime attività quotidiane;

CONSIDERATO:

che tali fenomeni:

- costituiscono forme di occupazione abusiva di strade e/o di suolo pubblico e limitano fortemente l'accesso e la fruizione libera di tali aree da parte della collettività;
- creano forme di tensione e di disagio soprattutto per residenti del Centro storico, che vedono limitate le proprie libere e legittime attività quotidiane;
- possono essere fonte di pericolo e rischio per l'incolumità pubblica, nonché portare nocumento all'igiene e sanità pubblica e al decoro urbano;
- possono associarsi a forme di danneggiamento dei beni pubblici e privati;
- provocano situazioni di disordine sociale associate a schiamazzi e turbativa della quiete pubblica con conseguente compromissione della qualità della vita dei residenti;
- rappresentano un potenziale pericolo per la salute pubblica, in particolare per l'attitudine di questi avventori di *bypassare* le più elementari norme che regolamentano il vivere civile, esplicando anche le proprie esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, con grave nocumento per tutti ed in particolare per i minori;
- creano un grave danno all'immagine della città capoluogo di Regione;

RITENUTO:

- quindi, indispensabile per tutelare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza urbana adottare, in occasione dell'evento di cui trattasi misure idonee a garantire la libera fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico e la tutela del patrimonio comunale e degli edifici privati, vietando comportamenti non conformi alle norme del vivere civile e che sono fonte anche di problematiche di carattere igienico-sanitario;

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 che dispone che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la Legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale e le politiche di sicurezza urbana;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, **dalle ore 13:00 del 30.12.2016 e fino alle ore 12 dell'1.1.2017:**

- a) nel Centro storico di questa città, all'interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie: Corso XVIII Agosto, via Beato Bonaventura, Via Vescovado, Discesa San Gerardo dall'intersezione con via Carlo Bo, Via Due Torri, via XX Settembre, via Cairoli, Via Alianelli, via IV Novembre, nonché via del Popolo;
- b) lungo viale Dante, e nella limitrofa piazza Verdi;

1. di **NON** bivaccare e di non installare tende ed altre strutture precarie per il pernottamento, per la dimora temporanea o per altro diverso uso, nonché di accamparsi e di sdraiarsi anche con giacigli, cartoni, materassi, coperte, sacchi a pelo o simili su suolo pubblico ed aperto all'uso pubblico;
2. di **NON** tenere o depositare su tali aree bombole di GPL, ed ogni altro strumento utilizzabile per la cottura o il riscaldamento di pasti, quali fornelli e simili;
3. di **NON** insudiciare e sporcare i pubblici edifici e le loro pertinenze, nonché abbandonare rifiuti di qualunque genere sulla strada.

DISPONE

1. che le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
2. che alla sanzione amministrativa consegue l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, l'allontanamento del trasgressore e la rimozione forzata di ogni mezzo e/o cosa, con ciò significando che all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed ad interrompere con immediatezza il comportamento violato, con ordine espressamente dato dagli Organi di Polizia intervenuti;
3. che l'inottemperanza alla rimozione di eventuali rifiuti e/o la mancata interruzione del comportamento in violazione alla presente Ordinanza e/o l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi comporterà la sanzione accessoria amministrativa della confisca delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale;
4. che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (*quindici*) e che allo stesso venga data ampia pubblicità con la pubblicazione sul sito internet comunale e mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale;

5. che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Potenza, alla Questura di Potenza, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale per quanto di rispettiva conoscenza e competenza;
6. che le Forze di Polizia, in concorso con il personale della Polizia Locale, sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

I N F O R M A

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Potenza, 22 dicembre 2016.



IL SINDACO

- Dario DE LUCA -